



C.U.B.-S.A.L.L.C.A.

Credito e Assicurazioni

Statuto

*(aggiornato in base alle modifiche apportate
dal 3° Congresso Nazionale
svoltosi a Torino il 16-17 gennaio 2009)*

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la C.U.B.-S.A.L.L.C.A. (Credito e Assicurazioni) con sede legale a Milano, in Viale Lombardia 20, e sede operativa a Torino, in Corso Marconi 34, che aderisce alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).

S.A.L.L.C.A. (Sindacato Autorganizzato delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Credito e delle Assicurazioni).

Art. 2 - Principi Generali

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) è un sindacato fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici ed ecologici.

I caratteri essenziali della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) sono:

- un sindacato fortemente radicato nel sociale, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;
- un sindacato che raccoglie in un progetto organico, fondato su principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;
- un sindacato che assume nella sua pratica politica la differenza sessuale superando la separatezza dei mondi della produzione e della riproduzione femminile, la supremazia dell'uno sull'altro, attribuendo valore economico al lavoro riproduttivo;
- un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali diritti;
- un sindacato che fa propria la battaglia dei soggetti deboli, socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;
- un sindacato autonomo dai partiti, dai padroni e dallo stato. Autonomia che va realizzata attraverso forti contenuti progettuali, contrastando ogni subalternità politica e culturale attraverso un saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal movimento operaio;
- un sindacato che si batte contro la precarietà nel settore e nell'intero mondo del lavoro, contro la disoccupazione, per consistenti riduzioni di orario e per la redistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario;
- un sindacato democratico in cui i lavoratori continuo nelle decisioni, che sia vicino ai luoghi di lavoro, organizzato su base federativa per evitare che i centri decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del sindacato;
- un sindacato che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, contro il degrado ambientale e sociale; impegnato per una riconversione ecologica della produzione e dell'economia e per affermare un modello di sviluppo diverso dall'attuale;
- un sindacato impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che superi i "vecchi blocchi" economici e militari e che affermi una nuova fase di pace e disarmo, anche attraverso la riconversione dell'industria bellica. Senza una vera giustizia ed uguaglianza fra i popoli la pace sarà sempre in pericolo;
- un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e dei popoli in lotta per l'autodeterminazione.

Art. 3 - Scopo

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) organizza, rappresenta e tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti e non, che operano nel campo delle attività creditizie, finanziarie, parabancharie, assicurative, di riscossione tributi, in Banca Centrale e negli altri organismi di vigilanza del settore, nonché nelle attività ad esse ordinate e funzionali.

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) intende tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi di natura sindacale di queste lavoratrici e lavoratori, anche nei casi in cui i loro

rapporti di lavoro si collochino al di fuori dell'area contrattuale prevista dai CCNL del Credito e delle Assicurazioni.

In particolare la CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) con la piena partecipazione dei lavoratori:

- stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro con le controparti;
- studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali;
- opera affinché si rafforzi il controllo dei lavoratori sulle procedure di assunzione, sulla formazione professionale (tempi, contenuti, modalità di fruizione), sugli enti/organismi dedicati alla loro tutela previdenziale ed assistenziale;
- promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro, mediante interventi di politica organizzativa;
- promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni.

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi.

Art. 4 - Organi

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) si articola a livello nazionale e provinciale e su possibili coordinamenti regionali, aziendali e di gruppo, la cui costituzione e le cui funzioni vengono decise dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le Federazioni Provinciali, nei limiti previsti da questo Statuto, godono di piena autonomia politica, organizzativa e finanziaria. La loro costituzione (ed eventualmente il loro scioglimento) vengono decisi dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza dei due/terzi dei presenti.

Le Federazioni Provinciali possono decidere di affidare la propria gestione finanziaria all'istanza nazionale. Tale opzione può essere revocata in ogni momento dal Direttivo Provinciale con effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

A livello nazionale e provinciale gli organismi sono:

- il Congresso
- il Comitato Direttivo
- la Segreteria

Le decisioni vengono assunte, salvo quanto diversamente stabilito, a maggioranza.

Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto.

I Comitati Direttivi sono composti da almeno il 70% di lavoratori in attività.

Art. 5 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 3 anni su iniziativa e con modalità regolamentari decise dalla Segreteria ed approvate dal Comitato Direttivo. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta dalla Segreteria o dal Comitato Direttivo (entrambi a maggioranza di 2/3), nonché da 3 Federazioni Provinciali.

L'ordine del giorno del congresso e i temi di discussione, delineati nella relazione del Segretario Generale uscente, devono essere portati a conoscenza di tutti gli iscritti non più tardi di un mese prima della data di convocazione.

Il congresso fissa l'indirizzo generale della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni).

La definizione delle proposte per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e delle altre trattative generali avverrà con l'effettuazione di un Comitato Direttivo Nazionale, appositamente convocato e allargato al quadro attivo dell'organizzazione.

Art. 6 - Il Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 70 componenti ed è l'organo deliberante della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) tra un congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo provvede a:

- definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni);
- stabilire, di concerto con la Segreteria, le modalità di convocazione del Congresso ed il relativo regolamento;
- emanare il regolamento per l'attuazione dello Statuto della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni);
- fissare le norme sul tesseramento.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria almeno tre volte l'anno. In via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo.

I membri del Direttivo vengono eletti dal Congresso che, contestualmente, fissa il numero massimo di possibili cooptazioni che, nel triennio, potranno essere decise dalla Segreteria per tenere conto dell'evoluzione territoriale ed aziendale dell'organizzazione e che dovranno comunque essere ratificate in occasione del primo Comitato Direttivo successivo.

Il Direttivo decide sulle richieste di adesione collettiva alla CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) da parte di altre associazioni o organizzazioni sindacali del settore, nonché sull'adesione o sulla separazione da una confederazione sindacale della stessa CUB-SALLCA.

Quest'ultima decisione deve peraltro essere assunta con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e ratificata da un Congresso straordinario appositamente convocato entro il più breve tempo possibile.

Art. 7 - La Segreteria

La Segreteria Nazionale viene eletta dal Comitato Direttivo tra i propri componenti ed è composta da un Segretario Generale e da un numero di Segretari fissato dal Comitato Direttivo.

La Segreteria rappresenta la CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale. Il Segretario Generale coordina e promuove l'attività della Segreteria.

La carica di Segretario Generale, a livello nazionale, non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

La Segreteria della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare la normale attività CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti e traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.

A tal fine, la Segreteria Nazionale può attribuire (esclusivamente a membri del Direttivo Nazionale) incarichi di lavoro (di carattere nazionale o relativi a specifiche aree territoriali) che possono riguardare, ad esempio:

- grandi gruppi bancari ed assicurativi;
- salute e sicurezza dei lavoratori;
- servizi ed assistenza agli iscritti;
- consulenza legale;

- rapporti internazionali e con i movimenti.

Art. 8 - Incompatibilità

Le cariche esecutive a livello Nazionale, Provinciale e di coordinamento di strutture Aziendali sono incompatibili con incarichi pubblici elettivi o amministrativi e/o incarichi esecutivi di Partito a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalle Segreterie competenti territorialmente per incarichi a livello Circostrizionale o relativi a Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Art. 9 - Diritti degli iscritti

I lavoratori iscritti alla CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'elezione degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) ;
- essere periodicamente informati dell'attività politica e organizzativa della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) ;
- contribuire all'elaborazione delle scelte e nell'assunzione delle decisioni a tutti i livelli a partire dal livello aziendale;
- essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nella CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti;
- partecipare alle riunioni sindacali,
- partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale.

Art. 10 - Diritti dei lavoratori

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i propri Rappresentanti Sindacali; da parte sua la CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) si impegna a nominare suoi rappresentanti sindacali aziendali solo delegati eletti dai lavoratori. E' possibile derogare solo per un periodo breve e transitorio.

Ai Rappresentanti Sindacali va riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.

Art. 11 - Patrimonio

Le entrate ordinarie della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) sono costituite dal contributo delle Federazioni Provinciali secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato Direttivo.

Le singole Federazioni Provinciali realizzano la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori. Ciò avviene con il pagamento della quota associativa, con sottoscrizioni, con contributi volontari. La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

La Federazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento di una Federazione Provinciale, il patrimonio, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge, sarà attribuito all'istanza nazionale.

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria, che può nominare un tesoriere. Il patrimonio della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) è costituito da contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essa acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e patrimoniale.

La Segreteria sottoporrà all'approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, il rendiconto annuale economico e finanziario. I rendiconti devono essere annualmente resi pubblici tra gli iscritti e alle strutture.

Art. 12 - Scioglimento della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni)

Lo scioglimento della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) può essere proposto dal Comitato Direttivo con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Tale decisione dovrà essere ratificata da un Congresso straordinario appositamente convocato entro un mese.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il suo patrimonio va:

- per un terzo alla CUB (o ad altra eventuale confederazione sindacale cui la CUB-SALLCA aderisse nel momento del suo scioglimento);
- per due terzi alla CUB (o ad altra eventuale confederazione sindacale cui la CUB-SALLCA aderisse nel momento del suo scioglimento) tranne nel caso in cui i 2/3 dei membri del Comitato Direttivo indichino una diversa univoca destinazione.

Nel caso in cui, al momento dello suo scioglimento, la CUB-SALLCA non aderisse a nessuna confederazione sindacale, la destinazione del patrimonio viene decisa dal Comitato Direttivo, sempre con maggioranza dei due terzi.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera del Congresso espressa con la maggioranza dei 2/3.

Art. 14 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto, allo Statuto della CUB e in mancanza alle norme del codice civile.